

Elezioni Europee: introduzione dello sbarramento al 4%
Legge 20.02.2009 n. 10, G.U. 23.02.2009

Potranno accedere alla ripartizione dei seggi del Parlamento Europeo le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

E' questa la novità introdotta dalla Legge 20 febbraio 2009, n. 10 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2009, n. 44) con la quale viene modificata la Legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
(Altalex, 25 febbraio 2009)

LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
([GU n. 44 del 23-2-2009](#))

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così' il quoziente elettorale nazionale.

Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

(da www.altalex.it)